

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

\*\*\*\*

per: **ROSSI PAOLA** (CF: RSSPLA56B51H501X) nata il 11.02.1956 a Roma, ivi residente in via Panfilo Castaldi 8 ed elettivamente domiciliata in via Virgilio 12 ad Albano Laziale (RM) presso lo studio legale dell'Avv. Gianluca Magnani del foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I - P.E.C. gianluca.magnani@oav.legalmail.it - Fax. n. 06/88932890) che la rappresenta e difende giusta procura in allegato al presente atto ex art. 83 c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001;

**- ricorrente -**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del ministro p.t. elett.te dom.to per la carica presso la sede di viale Trastevere n. 76/A e, ai fini del presente giudizio, presso *l'Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la sua sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

**M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in personale del dirigente generale p.t. dom.to presso la sede di via G. Ribotta 41 a Roma e, ai fini del presente giudizio, presso *l'Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la sua sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

**M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - AMBITO TERRITORIALE DI ROMA**, in personale del dirigente generale p.t. dom.to presso la sede di via Frangipane 41 a Roma e, ai fini del presente giudizio, presso *l'Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la sua sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI SOCIO SANITARI PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI "COLONNA – GATTI" (RMRC32000T)**, in personale del Dirigente scolastico p.t. dom.to presso la sede di Via Filibeck 2 ad Anzio (RM) e, ai fini del presente giudizio, presso *l'Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la sua sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DE AMICIS – CATTANEO" (C.M. RMIS119002)** in personale del Dirigente scolastico p.t. dom.to presso la sede di Via



Galvani 6/8 a Roma e, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sua sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

**- resistenti -**

#### E NEI CONFRONTI DI

**BOCCHETTI MARIA**, in proprio corrente in Via Dino Pompili 13 D Monterotondo 00015;

**- controinteressata -**

**oggetto: mobilità territoriale docenti a.s. 2018/2019;**

#### IN FATTO

1. Paola Rossi è una docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di 2° grado che risiede a Roma (zona Testaccio) e che insegna la sua materia (classe di concorso B023) agli studenti degli istituti professionali di Stato;
2. entrata in ruolo nel lontano 1982, costei presta servizio nella scuola pubblica statale da ben 41 anni;
3. sua attuale sede di servizio, per effetto di un contestato trasferimento d'ufficio disposto nell'ambito dei movimenti del personale docente per il corrente anno scolastico 2018/2019, è l'Istituto professionale Colonna – Gatti di Anzio (v. doc.);
4. negli ultimi sei anni e sino allo scorso mese di agosto 2018, invece, la ricorrente ha lavorato presso il vicino Istituto di Istruzione Superiore *De Amicis – Cattaneo* di Roma in regime di utilizzazione annuale, quale docente di classe di concorso in esubero sulla provincia, titolare su Ambito Lazio 01 (quello, appunto, della suddetta ex scuola di titolarità) (v. doc. 5);
5. essendo dunque la sua classe concorsuale in esubero sulla provincia (ovverosia con numero di docenti titolari nella provincia superiore a quello delle cattedre dell'organico dell'autonomia disponibili), la ricorrente, anche nel 2018 (in primavera), era costretta a presentare domanda di trasferimento territoriale, inserendo l'istituto "*De Amicis - Cattaneo*" di Roma quale unica sede di preferenza (v. CCNI Mobilità in doc. 2 e domanda trasferimento in in doc. 6);
6. la Prof.ssa Rossi agiva mossa dalla consapevolezza che presso la suddetta scuola si era formata una C.O.E. (cattedra orario esterna) e sicura altresì del fatto che in caso



di mancata assegnazione della stessa in suo favore, non ne sarebbero state comunque reperite altre per un suo trasferimento nell'a.s. 2018/2019 (come d'altronde successo puntualmente negli ultimi sei anni) e che quindi, quale docente rimasta titolare sul solo ambito, ella avrebbe potuto chiedere ed ottenere in seconda battuta l'utilizzazione presso l'Istituto *De Amicis – Cattaneo* di Roma, dove ogni inizio anno scolastico si rendeva disponibile una cattedra B023 sull'organico di fatto;

7. succedeva però che all'esito dei movimenti 2018/2019, la ricorrente non venisse soddisfatta della scelta espressa e venisse anzi trasferita dall'Ambito 1 sul quale era titolare (quello nel quale è ricompreso il suddetto Istituto "*De Amicis – Cattaneo*" di Roma) all'Ambito 16° (coincidente in grossa parte col territorio della città di Anzio) (v. doc. 8-a);
8. all'esito, nell'ambito degli stessi movimenti per l'a.s. 2018/2019, le veniva assegnata una delle scuole del suddetto Ambito 16, ovverosia il cit. Istituto professionale "*Colonna-Gatti*" di Anzio, dove attualmente la ricorrente sta prestando servizio (v. doc. 8-b);
9. ritenendo sulle prime ingiusto il trasferimento della Prof.ssa Marotta Maria Ausilia, docente con meno punti di lei in graduatoria, presso l'istituto *De Amicis* di Roma su di una cattedra orario esterna B023 di 14 ore, la ricorrente, in data 19/07/2018, presentava ricorso amministrativo avverso i trasferimenti 2018/2019, senza tuttavia ricevere riscontro da parte del Provveditorato (v. doc. 9);
10. la Prof.ssa Rossi a quel punto, pur di evitare la destinazione di Anzio e cercando di far pesare il suo elevato punteggio in graduatoria (250 punti), presentava anche domanda di utilizzazione per l'a.s. 2018/2019 in tre istituti di Roma, elencati qui di seguito secondo l'ordine di preferenza:
  - I.I.S. *De Amicis – Cattaneo* di Roma;
  - I.I.S. *Jean Piaget – Diaz* di Roma;
  - I.I.S. *Giosuè Carducci* di Roma;(v. doc. 10);
11. mette conto precisare sin d'ora che la procedura relativa alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie è riservata soltanto ad alcune categorie di docenti e consente, appunto, al personale della scuola (docente, educativo ed ATA) di partecipare ad una "mobilità annuale", cioè di poter prestare servizio, per un anno, in scuola diversa da quella in cui si è titolari o assegnati da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza dunque modificare con ciò la propria sede di



- titolarità; nel caso dei docenti in esubero senza sede, l'utilizzazione consente l'attribuzione della scuola in cui prestare servizio nel nuovo anno scolastico;
12. due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l'*Utilizzazione* e l'*Assegnazione provvisoria*; nei limiti di interesse, il primo (utilizzo) è finalizzato a “realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero” (v. art. 1, comma 4 CCNI *Utilizzazioni* a.s. 2018/2019 in doc. 4);
  13. all'esito della suddetta procedura, tuttavia, la ricorrente non veniva accontentata: presso l'Istituto *De Amicis – Cattaneo* veniva infatti disposta l'utilizzazione su cattedra B023 (2 ore al serale e 16 ore a disposizione) di tale Prof.ssa Cirulli Maria (v. elenco utilizzazioni in doc. 12);
  14. nell'esaminare le prime pubblicazioni *on line* degli elenchi delle utilizzazioni nella provincia di Roma per la sua classe concorsuale, la ricorrente aveva modo di constatare che gli stessi non riportavano di fianco al nome del personale beneficiario anche il relativo punteggio e tutto questo solo per la sua classe di concorso B023 (v. doc. 11);
  15. per queste ed altre incongruenze, seguiva quindi inevitabile ricorso amministrativo avverso l'assegnazione della docente Cirulli Maria all'Istituto *De Amicis – Cattaneo*, ma anche in questo caso le sue doglianze non ottenevano riscontro da parte dell'amministrazione scolastica convenuta (v. doc. 13);
  16. **quando, poi, all'esito di un complessivo rifacimento degli elenchi utilizzazioni su Roma (disposto per far fronte ai numerosi errori in precedenza commessi dalla stessa amministrazione scolastica territoriale), questi ultimi venivano nuovamente pubblicati con anche il punteggio dei docenti c.c. B023 risultanti beneficiari delle utilizzazioni, la ricorrente scopriva, da un lato, che la prof.ssa Bocchetti Maria, docente (come lei) priva di titoli di precedenza, aveva partecipato ai movimenti con punteggio superiore al suo (ben 252,00 punti ai fini delle utilizzazioni) e, dall'altro, che la Prof.ssa Cirulli Maria aveva ottenuto l'utilizzazione all'istituto *De Amicis – Cattaneo* di Roma con soli punti 216 (v. doc. 12);**
  17. orbene, consapevole del fatto che il criterio pacificamente utilizzato dall'amministrazione scolastica per l'assegnazione delle cattedre nell'ambito dei trasferimenti era ed è, salvo titoli di precedenza, quello del maggior punteggio in graduatoria, la ricorrente non poteva che trarne la conclusione per cui sarebbe dovuto toccare alla Prof.ssa Bocchetti l'obbligo di trasferirsi ad Anzio nell'ambito



- dei movimenti per l'a.s. 2018/2019 e non invece a lei;
18. d'altronde, quantunque non fosse possibile per la ricorrente verificare nel dettaglio il punteggio della collega Bocchetti, era da presumersi che quest'ultima, nella domanda di utilizzazione per l'a.s. 2018/2019 si fosse limitata ad aggiungere punti 6 (quelli corrispondenti al servizio dell'a.s. 2017/2018 ) al punteggio fatto invece valere per i precedenti trasferimenti; visto però che anche la ricorrente aveva fatto la stessa identica cosa, era da presumersi anche che il punteggio fatto valere dalla collega Bocchetti ai fini dei movimenti per l'a.s. 2018/2019 fosse comunque superiore al suo;
  19. in mancanza dell'evidente errore, dunque, la cattedra presso l'istituto *Colonna - Gatti* di Anzio sarebbe stata assegnata alla Prof.ssa Bocchetti mentre la ricorrente, rimasta a quel punto soprannumeraria, avrebbe potuto ottenere quella utilizzazione presso il *De Amicis - Cattaneo* di Roma che le era stata invece negata proprio sul presupposto che ormai era titolare di cattedra e di cui infine ha invece beneficiato la Prof.ssa *Cirulli Maria*, collega con minor punteggio di lei in graduatoria;
  20. dell'esistenza di questi ed altri gravi errori si faceva latore e portavoce la FLC CGIL che, con lettera di diffida del 23.9.2018, chiedeva di rivedere tutti i movimenti cattedre e le utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019, stante anche la scarsa chiarezza dei criteri utilizzati per entrambe le suddette procedure (v. doc. 14-a);
  21. nella missiva si evidenziava infatti che se si prendevano in esame tutti i molteplici atti prodotti dall'amministrazione, in relazione ai docenti della classe di concorso B023, dai trasferimenti d'ufficio a tutta la sequenza di provvedimenti e rettifiche prodotte relativamente alle assegnazioni di sede e alle utilizzazioni, non emergeva con chiarezza quale fosse il punto di partenza e di conseguenza perché si fosse determinato quel determinato risultato;
  22. per tutta risposta l'USR Lazio – ATP Roma, fingendo di non capire il vero problema, annunciava che la prof.ssa Bocchetti, originariamente assegnata in utilizzazione ad Anzio (cattedra di 9 ore al serale più 9 ore a disposizione) era stata fatta rientrare nella precedente sede all'istituto professionale *Sibilla Aleramo* a Roma perché all'esito di più approfonditi accertamenti era emerso che ad Anzio, di ore per una utilizzazione, non ve ne era traccia (v. doc. 14-b);
  23. con specifico riferimento alla posizione della odierna ricorrente, poi, l'amministrazione scolastica territoriale di Roma difendeva le proprie scelte sostenendo che: “[...] *La Prof.ssa Rossi Paola, titolare di cattedra presso l'Istituto*



*Colonna-Gatti di Anzio, ha chiesto di essere utilizzata presso istituzioni scolastiche dove non vi erano disponibilità e, pertanto, è rimasta nella sede di titolarità, mentre la Prof.ssa Bocchetti Maria, titolare su Ambito era stata utilizzata presso l'Istituto Colonna-Gatti di Anzio corso serale, per 9h più 9h a disposizione, dove non ha trovato le ore e, quindi, considerando che la docente doveva comunque avere una sede, è stata messa a disposizione presso l'Istituto Croce-Aleramo scuola di precedente titolarità. Con l'occasione si precisa anche che, per mero errore materiale, alla Prof.ssa Palamone Amalia non è stata indicata la Scuola di titolarità ossia IISS L. Einaudi – RMIS118006 di Roma.” (v. doc.);*

24. dunque l'amministrazione ha platealmente glissato sulla questione, posta a monte, inerente l'erroneo trasferimento definitivo all'Istituto *Colonna-Gatti* di Anzio, disposto nei confronti della ricorrente anziché di colei che per il maggior punteggio vantato avrebbe dovuto ivi trasferirsi al suo posto (i.e. la Prof.ssa Bocchetti);
25. fatto sta che ad oggi la ricorrente è costretta a coprire la cattedra spettante alla collega Prof.ssa Bocchetti percorrendo quotidianamente 145 Km complessivi tra andata e ritorno, con tutta una serie di difficoltà aggiuntive, derivanti dalle sue precarie condizioni di salute: ella infatti è claustrofobica e non può prendere mezzi quali treni o pullman con finestrini blindati e/o bloccati;
26. per tali motivi ella deve prendere necessariamente l'auto e ciò comporta tempi di percorrenza davvero lunghissimi;
27. con domanda di accesso agli atti *ex lege* 241/90 del 6 novembre 2018 la ricorrente ha chiesto in copia le domande di trasferimento e di utilizzazione delle docenti Bocchetti Maria e Cirulli Maria, nonché tutti i rispettivi titoli fatti valere ai fini della mobilità (v. doc. 15);
28. la suddetta richiesta non ha avuto alcun riscontro;
29. considerati i tempi medi di definizione del presente giudizio la scrivente difesa ritiene non necessaria la chiamata in causa della Prof.ssa Cirulli, beneficiaria della mobilità annuale a.s. 2018/2019;

## IN DIRITTO

### ***1. preliminarmente, sulla disciplina dei trasferimenti in generale***

Nei limiti di interesse e per quanto rileva nel caso di specie, il CCNI Mobilità a.s. 2017/2018 (allegato n. 2), prorogato anche per l'a.s. 2018/2019, stabilisce che:

- Art. 2 – *Destinatari*:



“1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. [...]" (art. 2 - Destinatari).

- Art. 6 – Procedimento dei trasferimenti e passaggi:

“1. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.

2. La mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato nell'allegato 1 - ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo; le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima. Secondo la successione delle operazioni di cui all'allegato 1 i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenza e, a parità di precedenza o in assenza della medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

[...]

5. Secondo l'ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica provincia, al docente viene assegnato il primo ambito disponibile, secondo l'ordine risultante dalla tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante, anche con punteggio inferiore, tuttavia mediante una indicazione puntuale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile è assegnato al docente che l'ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito disponibile.

[...] ”



### ***1.1. segnatamente, sui docenti in esubero sulla provincia***

Come chiarito anche dall'ordinanza ministeriale n. 207/2018 (v. doc.), tali docenti risultano a sistema con un codice di ambito della provincia di titolarità.

Costoro debbono necessariamente partecipare alle operazioni relative alla mobilità docenti e possono presentare domanda ed esprimere fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole.

Laddove non risultino accontentati per le preferenze espresse, gli stessi vengono trasferiti d'ufficio, prima dei movimenti a domanda, e assegnati, in ordine di viciniorietà, ad una scuola dell'ambito di titolarità.

In caso poi di carenza di posti nell'ambito di titolarità, il trasferimento avviene in una scuola ricompresa in diverso ambito della provincia, sempre nel rispetto del criterio di viciniorietà.

Infine, nel caso in cui risultino carenti anche posti/cattedre negli altri Ambiti, il docente resta in soprannumero sull'ambito che comprende la scuola di precedente titolarità.

\*\*\*\*\*

### ***2. preliminarmente, sulla disciplina delle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019***

La possibilità di presentare domanda di utilizzazione per il successivo anno scolastico non riguarda tutti i docenti di ruolo, ma soltanto coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite nell'art. 2 del CCNI sulla mobilità annuale 2018 (v. doc. 3).

In base alla normativa citata, i potenziali destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono infatti soltanto coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in soprannumero su ambito;
- b) docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità.

\*\*\*\*\*

### ***3. nel merito***

Ricapitolando, la ricorrente, all'esito dei movimenti 2018/2019, è stata trasferita dall'Ambito 1 sul quale era titolare (quello nel quale è ricompreso l'Istituto "De Amicis





– *Cattaneo*” di Roma, ex sede di titolarità) all'Ambito 16° (coincidente in grossa parte col territorio della città di Anzio) ed assegnata conseguentemente all'Istituto professionale “*Colonna-Gatti*” di Anzio, dove attualmente presta servizio.

Come spiegato, poi, la Prof.ssa Rossi, a quel punto, pur di evitare la destinazione di Anzio e cercando di far pesare il suo elevato punteggio in graduatoria (250 punti), ha presentato anche domanda di utilizzazione per l'a.s. 2018/2019 in tre scuole, di seguito elencate secondo ordine di precedenza:

- 1) I.I.S. *De Amicis – Cattaneo* di Roma;
- 2) I.I.S. *Jean Piaget – Diaz* di Roma;
- 3) I.I.S. *Giosuè Carducci* di Roma;

senza tuttavia ottenere alcun risultato: all'esito della suddetta procedura, infatti, era la Prof.ssa Maria Cirulli e non lei ad essere utilizzata presso l'Istituto *De Amicis – Cattaneo* di Roma su cattedra orario esterna B023 (2 ore al serale e 16 ore a disposizione).

Orbene, quando all'esito dell'ennesima rettifica sulle pubblicazioni degli elenchi delle utilizzazioni nella provincia di Roma per l'a.s. 2018/2019, la ricorrente ha potuto constatare il punteggio assegnato a ciascun candidato beneficiario, costei ha scoperto che:

- la prof.ssa Bocchetti Maria, docente priva di titoli di precedenza, aveva partecipato ai movimenti con punteggio superiore al suo (ben 252,00 punti ai fini delle utilizzazioni);
- la Prof.ssa Cirulli Maria aveva ottenuto l'utilizzazione all'istituto *De Amicis – Cattaneo* di Roma con soli punti 216;

Tutto questo, alla luce della richiamata normativa di settore, significa che l'amministrazione scolastica ha disatteso il criterio principe pacificamente utilizzato per l'assegnazione delle cattedre nell'ambito dei trasferimenti annuali, salvo titoli di precedenza (inesistenti nella fattispecie), ovverosia quello del maggior punteggio in graduatoria.

Diversamente, infatti, l'amministrazione avrebbe trasferito all'istituto *Colonna – Gatti* di Anzio la Prof.ssa Maria Bocchetti e non lei, visto il maggior punteggio della collega e la manca za di titoli di precedenza per entrambe.

**In altri termini, in mancanza dell'evidente errore evidenziato, la cattedra presso l'istituto *Colonna - Gatti* di Anzio sarebbe stata assegnata alla Prof.ssa Bocchetti mentre la ricorrente, rimasta a quel punto soprannumeraria e titolare su Ambito**



**Lazio 01, avrebbe potuto ottenere quella utilizzazione presso il *De Amicis - Cattaneo* di Roma che le è stata invece negata proprio sul presupposto che era ormai divenuta titolare di cattedra ad Anzio e di cui ha invece beneficiato la Prof.ssa *Cirulli Maria*, collega con minor punteggio della ricorrente in graduatoria.** Orbene, della sussistenza di tali gravissimi errori la ricorrente ha informato l'amministrazione convenuta anche per il tramite del proprio sindacato di fiducia ma del tutto inutilmente, con conseguente necessità di adire la magistratura competente per veder tutelate le sue giuste ragioni.

L'amministrazione ha infatti sviato dal vero problema evidenziato, focalizzando sulle operazioni di utilizzazione, omettendo comunque di riferire sull'utilizzazione all'Istituto De Amicis di Roma della Prof.ssa Cirulli ed in ogni caso glissando sulla questione, invero posta a monte, inerente l'erroneo trasferimento definitivo all'Istituto *Colonna Gatti* di Anzio disposto nei confronti della ricorrente anziché di colei che per il maggior punteggio vantato avrebbe dovuto ivi trasferirsi al suo posto (Prof.ssa Bocchetti).

\*\*\*\*\*

**Tanto premesso in fatto ed in diritto**, l'istante **ROSSI PAOLA**, rappresentata e difesa come in epigrafe

### **RICORRE**

Al Tribunale di Velletri - sezione lavoro, in funzione di Giudice Unico affinché, convocate le parti dinanzi a sé ed esperito il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione, interrogate le stesse sui fatti di causa e disposta eventuale CTU contabile, voglia, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 415-416 e 418 C.P.C. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- a) accertare e dichiarare che sulla cattedra B023 presso l'Istituto professionale *Colonna – Gatti* di Anzio disponibile per i movimenti a.s. 2018/2019 avrebbe dovuto trasferirsi non già la ricorrente bensì la docente Bocchetti Maria;
- b) per l'effetto, previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi precedenti connessi e/o conseguenti – ivi inclusi quelli ignoti all'odierna ricorrente – annullare il trasferimento d'ufficio di **ROSSI PAOLA** presso l'Istituto



professionale di Stato per i Servizi Commerciali Socio Sanitari Produzioni Industriali e Artigianali “Colonna – Gatti” di Anzio disposto dall'amministrazione scolastica convenuta a decorrere dal 1 settembre 2018, con conseguente ripristino dello *status quo ex ante*;

- c) **in ogni caso**, previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi precedenti connessi e/o conseguenti – ivi inclusi quelli ignoti all'odierna ricorrente – annullare il provvedimento di utilizzazione della docente Cirulli Maria presso l'Istituto di Istruzione Superiore *De Amicis – Cattaneo* di Roma per l'a.s. 2018/2019 su cattedra B023 e disporre affinché al suo posto venga ivi utilizzata la ricorrente, sulla base del maggior punteggio vantato;
- d) condannare l'amministrazione scolastica convenuta ad adottare tutti i più opportuni e celeri provvedimenti per rendere effettivo l'esercizio dell'accertato diritto da parte dell'odierna ricorrente;

Con vittoria di spese competenze ed onorari del procedimento di merito da distrarsi.

\*\*\*\*\*

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- a) se ritenuto del caso, previo ordine al MIUR di comunicare i rispettivi indirizzi di residenza, disporre la chiamata in causa di eventuali ulteriori altri controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio ivi inclusa la Prof.ssa Cirulli Maria;
- b) disporre affinché l'amministrazione convenuta produca in giudizio i fascicoli personali della ricorrente della docente Bocchetti Maria e della docente Cirulli Maria o, in subordine, le rispettive domande di trasferimento e di utilizzazione nonché tutti i rispettivi titoli fatti valere ai fini della mobilità (già oggetto di richiesta accesso agli atti e4x lege 241/1990);
- c) ammettere prova per interpellato del dirigente scolastico p.t. ed all'esito per testi sulle circostanze articolate in fatto ai nn. da 1 a 28 della narrativa da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalle parole “*vero che*”, nonché, senza inversione dell'onere probatorio, prova diretta e contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte;

si indicano a testi sulle circostanze capitolate in fatto ai nn. da 1 a 28:

1. Antonio Cucinella c/o FLC CGIL Roma e Lazio, in via Buonarroto a Roma;



- d) richiedere informazioni ed osservazioni alle competenti organizzazioni sindacali di categoria e/o all'ARAN;
- e) richiedere il testo dei contratti ed accordi collettivi di lavoro che ritiene di applicare nella causa ad integrazione o in alternativa a quelli invocati con il presente ricorso;
- f) in ogni caso, ordinare alla controparte l'esibizione di tutta documentazione agli atti della scuola e dell'amministrazione scolastica centrale utile ai fini della decisione della presente controversia (comprensiva del fascicolo personale della ricorrente);
- g) disporre CTU contabile;

---

***Il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. La ricorrente dichiara di aver diritto all'esenzione dal contributo unificato ai sensi dell'art. 9 co 1 bis del D.P.R. 115/2002- introdotto dal D.L. 98/2011- essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF del suo nucleo familiare (per l'anno 2017) inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. cit.***

---

**SI ALLEGA:**

1. CCNL Istruzione e Ricerca vigente;
2. a) stralcio CCNI Mobilità a.s. 2017/2018;  
b) proroga CCNI Mobilità a.s. 2017/2018 per a.s. 2018/2019;
3. ordinanza ministeriale n. 207/2018 sulla mobilità a.s. 2018/2019;
4. CCNI Utilizzazioni a.s. 2018/2019;
5. elenco classi di concorso in esubero sulla provincia di Roma dopo le operazioni relative alla mobilità del personale docente per l'a.s. 2018/2019;
6. domanda Prof.ssa Rossi trasferimento della ricorrente per l'a.s. 2018/2019 (agli atti della scuola) e relativa convalida;
7. stralcio bollettino trasferimenti docenti per l'a.s. 2018/2019 nella provincia di Roma;
8. a) mail MIUR del 13 luglio 2018 avente ad oggetto comunicazione avvenuto trasferimento della ricorrente su Ambito Lazio 016;  
b) mail MIUR del 26 luglio 2018 avente ad oggetto comunicazione avvenuto trasferimento definitivo della ricorrente presso l'Istituto scolastico *Colonna – Gatti* di Anzio dell'Ambito Lazio 016;



9. lettera Prof.ssa Paola Rossi di richiesta tentativo di conciliazione ex art. 135 del CCNL 27.11.2007 avverso i movimenti per l'a.s. 2018/2019;
10. domanda Prof.ssa Rossi di utilizzazione/assegnazione provvisoria nell'a.s. 2018/2019 presso le scuole prescelte;
11. Decreto USR Lazio – ATP Roma del 31.08.2018 di pubblicazione elenco utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 nella provincia di Roma;
12. a) Decreto USR Lazio – ATP Roma del 07.09.2018 di pubblicazione elenco utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 nella provincia di Roma, di RETTIFICA;  
b) Decreto USR Lazio – ATP Roma del 14.09.2018 di pubblicazione elenco utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 nella provincia di Roma, di ULTERIORE RETTIFICA da cui si evince il punteggio delle odierne controinteressate;
13. reclamo amministrativo Prof.ssa Paola Rossi del 11.9.2018 avverso disposta utilizzazione nell'a.s. 2018/2019 presso l'IPSS *De Amicis* di Roma della Prof.ssa Cirulli Maria, docente della classe di concorso B023 con punti 2016;
14. a) nota FLC CGIL del 23.9.2018 di denuncia irregolarità nella mobilità docenti per l'a.s. 2018/2019;  
b) nota riscontro e replica l'USR Lazio – ATP Roma prot. 21428 del 27.9.2018;
15. lettera racc. PEC della ricorrente, recapitata all'amministrazione convenuta per il tramite dello scrivente studio legale in data 5 novembre 2018, avente ad oggetto accesso agli atti *ex lege* 241/90 e, segnatamente, alle domande di trasferimento e di utilizzazione delle docenti Bocchetti Maria e Cirulli Maria, nonché a tutti i rispettivi titoli fatti valere ai fini della mobilità;

Albano Laziale 26 febbraio 2019

Avv. Gianluca Magnani

